



# **STATUTO DEL GRUPPO**

Ottobre 2003

## **Articolo 1**

### **DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed in conformità agli artt. 5 e 35 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici una libera associazione denominata GIFLEX – GRUPPO IMBALLAGGIO FLESSIBILE (nel seguito "Giflex").

La denominazione di GIFLEX – Gruppo Imballaggio Flessibile - ed il suo marchio saranno entrambi registrati.

Il Giflex è regolato dal presente statuto e, per quanto non previsto, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO SOCIALE**

Il Giflex, che non ha fini di lucro, si propone le seguenti finalità:

- a. difendere gli interessi degli aderenti presso le autorità competenti onde presentare e sostenere, in ogni circostanza, le domande di riforma ed iniziative atte a facilitare lo sviluppo del consumo degli imballaggi flessibili;
- b. intrattenere rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali, aderendo anche ad organismi per avere uno scambio di notizie tecniche, economiche e statistiche;
- c. organizzare riunioni periodiche degli aderenti per lo studio delle situazioni di mercato e di produzione, fermo restando il principio che la costituzione del Giflex non ha lo scopo di costituire una attività consortile;
- d. promuovere una informativa aperta su tutti i problemi economici, tecnici e sindacali di interesse per le singole aziende;
- e. promuovere e suggerire, sia direttamente come Giflex sia in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, norme unificate per la fabbricazione e le comuni condizioni generali di vendita;
- f. promuovere lo studio per determinare norme tecniche comuni per le materie prime onde facilitare agli aderenti l'approvvigionamento delle stesse;
- g. promuovere azioni collettive onde diffondere maggiormente l'applicazione ed il consumo degli imballaggi flessibili studiando le più adatte forme di vendita;

- h. istituire premi e concorsi atti a migliorare la qualità del prodotto;
- i. valorizzare il marchio del Giflex, nonché creare e depositare nuovi marchi;
- j. studiare e risolvere ogni e qualsiasi altro problema di carattere generale che sia di interesse della categoria.

Il Giflex può, nell'interesse generale dei soci, promuovere, per il raggiungimento degli scopi sociali, ed organizzare programmi promozionali, di comunicazione ed operativi, commissionare studi e ricerche a qualsiasi soggetto deputato, anche Socio, curare l'organizzazione di seminari e convegni.

In ogni caso l'attività del Giflex non ha mai natura commerciale così come definita dalla normativa fiscale vigente.

### **Articolo 3**

#### **SEDE**

Il Giflex ha sede in Milano – Piazza Conciliazione, 1 – presso la sede dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici. Possono essere aperte anche sedi all'estero.

### **Articolo 4**

#### **DURATA**

Il Giflex avrà durata fino al 2050.

### **Articolo 5**

#### **REQUISITI**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari le imprese, gli enti o consorzi che siano soci dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e che svolgano attività di trasformazione di materiali flessibili per la produzione di imballaggi. Potranno associarsi al Giflex anche aziende aderenti ad altre organizzazioni di categoria ed aziende straniere purché abbiano reparti di trasformazione di materiali flessibili ed operino comunque sul mercato degli imballaggi.

Possono aderire inoltre, come soci simpatizzanti, aziende la cui attività sia correlata con la progettazione, produzione e commercializzazione degli imballaggi flessibili. I soci simpatizzanti non sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza se non su specifico invito e, comunque, non hanno diritto di voto.

Ai soci simpatizzanti sono periodicamente comunicate le seguenti informazioni:

- parco macchine;
- produzione nazionale;
- consumi materie prime;
- informazioni sull'andamento dei mercati;
- informazioni concernenti disposizioni delle Autorità Governative.

E' anche prevista la possibilità di organizzare riunioni congiunte tra soci ordinari e soci simpatizzanti, nel corso delle quali discutere e svolgere relazioni che siano di interesse per l'industria dell'imballaggio flessibile.

## **Articolo 6**

### **AMMISSIONE**

Per essere ammesso a far parte del Giflex occorre inoltrare apposita domanda al Comitato di Presidenza corredata da una lettera di presentazione di almeno due Soci.

Le domande devono contenere le generalità del legale rappresentante dell'Azienda nonché indicazioni sull'attività esercitata, sull'ubicazione dello stabilimento e sul numero dei dipendenti occupati. La domanda deve essere corredata da una copia completa dell'ultimo bilancio approvato.

La domanda di ammissione deve contenere anche la dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico del Giflex.

Le imprese che intendono aderire, ed i loro esponenti, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico del Giflex.

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato di Presidenza.

La partecipazione al Giflex è a tempo indeterminato ed il socio non dimissionario è tenuto al pagamento delle quote annuali.

## **Articolo 7**

### **ORGANI DEL GIFLEX**

Sono organi del Giflex :

- a. L'Assemblea;
- b. Il Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da un massimo di 11 membri;
- c. Il Presidente.

## **Articolo 8**

### **ASSEMBLEA – COMPETENZE E CONVOCAZIONE**

L'Assemblea Ordinaria è competente per:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b. l'approvazione del contributo annuo dovuto dai Soci;
- c. la nomina dei membri del Comitato di Presidenza;
- d. il conferimento di cariche onorarie a soci e/o persone che abbiano acquisito meriti particolarmente significativi per l'attività del Gruppo
- e. la nomina di apposite commissioni di studio e di lavoro;
- f. ogni questione posta dal Comitato di Presidenza.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale è convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere prorogato, comunque non oltre il 30 giugno, per cause di forza maggiore.

Il rendiconto è messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale per un periodo di 10 giorni precedenti l'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche del presente Statuto, nonché sulla proroga, liquidazione o scioglimento del Giflex.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di avviso di convocazione inviato a tutti i soci aventi diritto di intervento, come meglio specificato nel successivo articolo, al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'adunanza in prima convocazione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata via fax almeno cinque giorni prima della data prevista.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione in data successiva a quella stabilita per la prima.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Comitato di Presidenza lo giudica necessario e quando lo richiedano almeno 1/5 dei soci ordinari, in regola con l'obbligo di pagamento del contributo annuo.

## **Articolo 9**

### **ASSEMBLEA – COSTITUZIONE**

Ciascun socio ordinario in regola con l'obbligo di pagare il contributo annuo ha diritto di voto e d'intervento all'Assemblea.

L'azienda associata partecipa all'Assemblea nella persona del proprio legale rappresentante con un proprio delegato. Il socio può rappresentare altri soci per delega, nel limite di tre.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i soci rappresentati costituiscono più della metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione, occorre la maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono riportate in appositi verbali. Esse vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti all'Assemblea o dissenzienti.

Presso la sede sociale sono messi a disposizione dei soci i libri dei verbali delle Assemblee per la loro consultazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento od assenza, dal Vice Presidente più anziano o da una persona designata dall'Assemblea dei soci.

## **Articolo 10**

### **COMITATO DI PRESIDENZA – COMPOSIZIONE**

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 12, nominati per tre anni dall'assemblea, scelti tra le persone fisiche appartenenti alle aziende aderenti al Giflex, nonché dall'ultimo presidente che ha ricoperto la carica. Non può essere scelta comunque più di una persona appartenente alla medesima azienda.

Il membro eletto, in caso di sua impossibilità ad intervenire alle riunioni, può farsi rappresentare, con delega scritta, da un esponente della stessa azienda con poteri adeguati alle decisioni all'ordine del giorno della riunione del Comitato.

I consiglieri decaduti o dimissionari durante il triennio devono essere sostituiti per cooptazione dal Comitato di Presidenza, e decadono con gli altri alla fine del triennio.

## **Articolo 11**

### **DELIBERAZIONI, VOTAZIONE, CONVOCAZIONE E VERBALI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Ogni membro del Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono fatte constatare dal verbale, redatto per ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Comitato di Presidenza.

Presso la sede sociale sono messi a disposizione dei soci i libri dei verbali del Comitato di Presidenza per la loro consultazione.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, oppure entro sette giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei Componenti del Comitato di Presidenza medesimo.

## **Articolo 12**

### **POTERI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza:

- a. nomina al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere;
- b. sovrintende allo svolgimento dell'attività del Giflex curando il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, e specifica le direttive di massima dell'azione del Giflex;
- c. amministra il patrimonio e delibera l'acquisto o la cessione di beni mobili od immobili, anche con l'acquisizione di finanziamenti esterni concessi da soggetti pubblici o privati;
- d. redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e propone all'Assemblea il contributo annuo dovuto dagli associati;
- e. adotta provvedimenti nei confronti dei soci inadempienti agli obblighi statutari;
- f. nomina persone, da scegliere anche tra quelle non appartenenti alle aziende aderenti, per incarichi specificamente definiti, stabilendo l'onorario e la durata dell'incarico medesimo;

- g. determina la composizione di commissioni di studio e lavoro. I componenti le commissioni di studio e lavoro possono essere anche persone non appartenenti alle aziende associate;
- h. ad ognuno dei membri del Comitato di Presidenza può essere delegata la direzione di una commissione di studio o di lavoro;
- i. delibera in merito alle modalità di valorizzare il marchio Giflex, verificando le condizioni per concederne l'uso agli Associati.

<b>Articolo 13</b> <b>POTERI DEL PRESIDENTE</b>
--

Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste dal presente statuto ed in particolare:

- a. la rappresentanza legale del Giflex nei confronti sia dei terzi che delle Aziende Associate in qualunque sede con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- b. convocare l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, fissare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e indicando l'ordine del giorno proposto dal Comitato di Presidenza;
- c. attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Comitato di Presidenza;
- d. assumere il personale del Giflex e procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, dopo delibera del Comitato di Presidenza.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato di Presidenza nella sua prima riunione.

Il Presidente può demandare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, determinate sue attribuzioni.

Nel caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal Vice presidente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

## **Articolo 14**

### **FORME DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO SOCIALE**

Il Giflex provvede al conseguimento dei propri scopi sociali mediante il versamento di un contributo annuale per ciascun socio ordinario o simpatizzante; il contributo deve essere determinato nel suo specifico ammontare da parte del Comitato di Presidenza e deve essere approvato da parte dell'Assemblea.

La quota e il contributo associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Il patrimonio sociale risulta costituito dagli eventuali avanzi di gestione, e può essere investito in beni immobili e mobili, ivi comprese titoli pubblici e privati nonché partecipazioni.

Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Giflex non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **Articolo 15**

### **RECESSO**

I soci che desiderano esercitare la facoltà di recesso devono comunicarlo con lettera raccomandata indirizzata al Comitato di Presidenza da spedirsi con almeno tre mesi di preavviso prima della fine dell'esercizio annuale e restano comunque tenuti al pagamento del contributo associativo per l'esercizio in corso.

## **Articolo 16**

### **LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento del Giflex deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento, determina la destinazione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle del Giflex, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato a scopi affini a quelli già perseguiti dal Giflex.